

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 71°

ROMA - Martedì, 18 febbraio 1930 - ANNO VIII

Numero 40

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO. Nuovi prezzi dal 1° gennaio 1930

	Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L. 120	70	50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	" 240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	" 80	50	35
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	" 160	100	70
Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obblighi gazzettari sorteggiati per il rimborso, annue L. 50 - Estero L. 100.			

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'Amministrazione può concedere una decorrenza anteriore tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,50 nel Regno, in lire 3 all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionale con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunci da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle Finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessandria: Boffi Angelo, via Umberto I, 13. — Ancona: Fogola Giuseppe, Corso Vittorio Emanuele, 30. — Aquila: Agnelli F., via Principe Umberto, 25. — Arezzo: Pellegrini A., via Cavour, 15. — Ascoli Piceno: Intendenza di finanza (Servizio vendita). — Asmara: A. A. e F. Cicero. — Avellino: Leprino C. — Bari: Libr. editr. Favia Luigi & Guglielmo, via Sparano, 36. — Belluno: Silvio Benetta, editore. — Benevento: Tomaselli E., Corso Garibaldi, 219. — Bengasi: Russo Francesco. — Bergamo: Libr. inter. Istit. Ital. di Arti Grafiche dell'A.L.I. — Bologna: Libr. editr. Cappelli Licio, via Farini, 6. — Brescia: Castoldi E., Largo Zanardelli. — Bolzano: Rinfreschi Lorenzo. — Brindisi: Carlucci Luigi. — Caltanissetta: P. Milia Russo. — Campobasso: Colaneri Giovanni « Casa Molisana del libro ». — Caserta: F. Croce e Figli. — Catania: Libr. Editr. Giannotta Nicolò, via Lincoln, 271-275; Società Editrice internaz., via Vittorio Emanuele, 135. — Catanzaro: Scaglione Vito. — Chieti: F. Piccirilli. — Como: Nani e C. — Cosenza: Intendenza di finanza (Servizio vendita). — Cremona: Libreria Sonsogno E. — Cuneo: Libreria Editrice Salomone Giuseppe, via Roma, 68. — Enna: G. B. Buscemi. — Ferrara: G. Lunghini e F. Bianchini, piazza Pace, 31. — Firenze: Rossini Armando, piazza Unità Italiana, 9; Ditta Bemporad e Figlio, via del Proconsolo, 7. — Fiume: Libr. Pop. « Minerva », via Galilei, 6. — Frosinone: Grossi prof. Giuseppe. — Foggia: Piloni Michele. — Forlì: Archetti G., Corso Vitt. Em., 12. — Genova: Libr. Fratelli Treves dell'A.L.I., Soc. Editr. Intern., via Patrarca, 22-24-t. — Grosseto: Signorelli F. — Gorizia: Paternolli G., Corso Giuseppe Verdi, 37. — Imperia: S. Benedusi: Cavillotti G. — Livorno: S. Belforte e C. — Lucca: S. Belforte e C. — Macerata: P. M. Ricci. — Mantova: U. Mondovì, Corso Vittorio Emanuele, 54. — Messina: Ferrara Vincenzo, viale San Martino, 45; G. Principato; D'Anna Giacomo. — Milano: Libreria Fratelli Treves dell'Anonima Libreria Italiana, Galleria Vittorio Emanuele nn. 64, 66, 68; Società Editrice Internazionale, via Bocchetto, 2; A. Vallardi, via Stelvio, 2; Luigi di Giacomo Pirola, via Cavallotti n. 16; Libreria Italia, via Durini n. 1. — Modena: G. T. Vincenzi e nipote, Portico del Collegio. — Napoli: Paravia & Treves, via Guglielmo S. Felice, 49; Raffaele Majolo e Figlio, via T. Caravita, 30; A. Vallardi, via Stelvio n. 2. — Novara: E. Guaglio, Corso Umberto I, 26; Ist. Geogr. De Agostini. — Nuoro: Margaroli G. — Padova: A. Draghi, via Cavour, 9. — Palermo: O. Fiorenza, Corso Vittorio Emanuele, 335. — Parma: Libreria Fiaccadori, via al Duomo, 20-21; Società Editrice Internazionale, via del Duomo, 20-26. — Pavia: Bruni & Marelli. — Perugia: Natale Simonelli. — Pesaro: Rodope Gennari. — Piacenza: Editore V. Porta, via Cavour, n. 10-12. — Pisa: Minerva (già Bemporad) Riunite Sottoborgo. — Pistoia: A. Pacinotti. — Pola: Schmidt, piazza Foro, 17. — Potenza: Ditta Raffaele Marchesello. — Ravenna: E. Lavagna & Figli. — Reggio Calabria: R. D'Angelo. — Reggio Emilia: Luigi Bonvicini, via Felice Cavallotti, 3. — Rieti: A. Tomasetti. — Roma: Fratelli Treves dell'A.L.I., Galleria Piazza Colonna; A. Signorelli, via degli Orfani, 88; Magliana, via Due Macelli, 88; Mantegassa degli Eredi Cremonesi; via 4 Novembre, 145; Stamperia Reale, vicolo del Moretto, 6; A. Vallardi, Corso Vittorio Emanuele; Libreria Littorio, Corso Umberto, 330; Istituto Geografico de Agostini, via della Stamperia, 64-65; Libreria Scienze e Lettere del dott. G. Barbi, piazza Madama, 19-20. — Rovigo: G. Marin, via Cavour, 48. — Sansevero: Luigi Venditti, piazza Municipio, 9. — Sassari: G. Ledda, Corso Vittorio Emanuele, 14. — Savona: Pietro Lodola. — Siena: Libreria S. Bernardino, via Cavour, 42. — Siracusa: C. Greco. — Sondrio: E. Zarucchi, via Dante, 9. — Spezia: A. Zucatti, via Felice Cavallotti, 3. — Taranto: Fratelli Filippi, via Archita. — Teramo: L. D'Ignazio. — Terni: Stabilimento Aterocca. — Torino: Editrice F. Casanova & C., piazza Garignano; Soc. Editr. Intern., via Garibaldi, 20; Fratelli Treves dell'A.L.I., via S. Teresa, 6; Libreria S. Lattes & C., via Garibaldi, 3. — Trapani: Giuseppe Banci, Corso Vittorio Emanuele, 82. — Trento: Edit. Marcello Disertori, via S. Pietro, 6. — Treviso: Longo & Zoppelli. — Trieste: Licio Cappelli, Corso Vittorio Emanuele, 12; Treves & Zanichelli, Corso Vittorio Emanuele, 27. — Tripoli: Libreria Minerva di Caccopardo Fortunato, Corso Vittorio Emanuele. — Udine: Alfonso Benedetti, via Paolo Sarpi, 41. — Varese: Maj & Mainati. — Venezia: Umberto Sormani, via Vittorio Emanuele, 3844. — Vercelli: Bernardo Cornale. — Verona: Remigio Cabianca, via Mazzini, 42. — Vicenza: Giovanni Galla, via Cesare Battisti. — Viterbo: Fratelli Buffetti. — Zara: E. De Sconfeld, piazza Plebiscito.

CONCESSIONARI SPECIALI. — Torino: Roseberg & Sellier, via Maria Vittoria, 18. — Milano: Casa Editrice Ulrico Hoepli, Galleria de Cristoforis.

CONCESSIONARI ALL'ESTERO. — Uffici Viaggio e Turismo della C.I.T. nelle principali città del mondo. — Buenos Ayres: Italianissima Libreria Mele, via Lavalle, 485. — Lugano: Alfredo Arnold, Rue Luvini Perreghini. — Parigi: Società Anonima Libreria Italiana, Rue du 4 September, 24.

CONCESSIONARI GENERALI D'INGROSSO. — Messaggerie Italiane: Bologna, via Milazzo, 11; Firenze, Canto dei Nelli, 10; Genova, via degli Arzoli P. Monum; Milano: Napoli, via Mezzocannone, 7; Roma, via del Pozzetto, 118; Torino, via dei Mille, 24.

Veggansi le modificazioni apportate all'ultimo comma della norma inserita nella testata del « Foglio delle inserzioni ».

AVVERTENZA.

Le somme dovute per acquisto di pubblicazioni ufficiali, per abbonamenti e per inserzioni sulla « Gazzetta », nonché quelle per acquisto di Atti di Governo e per abbonamenti alle Raccolte delle leggi e dei decreti, compresi gli abbonamenti obbligatori, debbono essere versate al c/c 1/2640, intestato allo Istituto Poligrafico dello Stato, avendo cura di indicare sempre nel retro dei certificati di allibramento la causale dell'invio, poichè l'Istituto non assume alcuna responsabilità per disguidi o ritardi causati dall'omissione di tale comunicazione.

La vendita degli Atti di Governo che finora veniva effettuata in via Giulia, 52, sarà d'ora in avanti eseguita presso la Libreria dello Stato nel Palazzo del Ministero delle Finanze in via XX Settembre.

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

263. — REGIO DECRETO 21 novembre 1929, n. 2381.
Contributo scolastico dovuto dal comune di Revine Lago ai sensi dell'art. 19 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722, per il periodo 1° luglio 1928-31 marzo 1930. Pag. 634
264. — REGIO DECRETO 21 novembre 1929, n. 2382.
Contributo scolastico dovuto dal comune di Revine Lago ai sensi dell'art. 18 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722, per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1928. Pag. 634
265. — REGIO DECRETO-LEGGE 30 dicembre 1929, n. 2380.
Proroga del termine per la stipulazione di prestiti all'estero in esenzione dagli oneri fiscali Pag. 635
266. — REGIO DECRETO 13 gennaio 1930, n. 47.
Autorizzazione al comune di Samo di Calabria a modificare la denominazione della frazione Samo in quella di « San Giovanni Samio » Pag. 635
267. — REGIO DECRETO 13 gennaio 1930, n. 48.
Autorizzazione al comune di Monzuno a trasferire la sede municipale dalla frazione di Monzuno a quella di Vado Pag. 636
268. — REGIO DECRETO-LEGGE 11 gennaio 1930, n. 62.
Disposizioni per la difesa dei vini tipici italiani. Pag. 636
- DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana Pag. 638

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

- Ministero delle finanze: Media dei cambi e delle rendite. Pag. 641
- Ministero dell'interno: Bollettino sanitario settimanale del bestiame n. 52 Pag. 642

CONCORSI

- Ministero della giustizia e degli affari di culto: Concorso per esami a n. 198 posti di volontario aiutante delle cancellerie e segreterie giudiziarie Pag. 648

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 263.

- REGIO DECRETO 21 novembre 1929, n. 2381.
Contributo scolastico dovuto dal comune di Revine Lago ai sensi dell'art. 19 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722, per il periodo 1° luglio 1928-31 marzo 1930.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 18 ottobre 1927 che stabilisce le sedi dei Provveditorati agli studi e le relative circoscrizioni, ed il R. decreto 2 dicembre 1928 che lo modifica;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge 31 marzo 1925, n. 360, e l'art. 19 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722;

Veduto il R. decreto 22 marzo 1928 per effetto del quale l'amministrazione delle scuole elementari del comune di Revine Lago fu assunta dal Consiglio scolastico del Veneto a decorrere dal 1° luglio 1928;

Veduto l'elenco delle scuole classificate legalmente istituite ed esistenti alla predetta data del 1° luglio 1928 in quel Comune: elenco compilato dal Regio provveditore agli studi di Venezia;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' approvata la liquidazione del contributo che il comune di Revine Lago, della provincia di Treviso, deve annualmente versare alla Regia tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 19 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722, il cui ammontare rimane stabilito, per il periodo 1° luglio 1928-31 marzo 1930, nella somma di L. 2400 risultante dall'elenco annesso al presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 novembre 1929 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

GIULIANO — MOSCONI.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 febbraio 1930 - Anno VIII
Atti del Governo, registro 293, foglio 64. — FERZI.

ELenco delle somme che i sottoindicati Comuni devono annualmente versare nella R. Tesoreria dello Stato, in applicazione dell'art. 19 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722, per il periodo 1° luglio 1928-31 marzo 1930.

Numero d'ordine	COMUNI	Numero del posti di scuole classificate legalmente istituite in ciascun Comune	Contributo a carico di ciascun Comune	
			per ogni posto d'insegnante di scuola classificata legalmente istituita	Totale
I. — Provincia di TREVISO.				
1	Revine Lago	6	400	2,400

I. — Provincia di TREVISO.

1	Revine Lago	6	400	2,400
---	-----------------------	---	-----	-------

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze: MOSCONI. Il Ministro per l'educazione nazionale: GIULIANO.

Numero di pubblicazione 264.

- REGIO DECRETO 21 novembre 1929, n. 2382.
Contributo scolastico dovuto dal comune di Revine Lago ai sensi dell'art. 18 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722, per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1928.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 18 ottobre 1927 che stabilisce le sedi dei Provveditorati agli studi e le relative circoscrizioni, ed il R. decreto 2 dicembre 1928 che lo modifica;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge 31 dicembre 1923, numero 2996, e l'art. 18 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722;

Veduti i commi 2°, 3° e 4° dell'art. 2 del R. decreto-legge 31 marzo 1925, n. 360;

Veduto il R. decreto 22 marzo 1928 per effetto del quale l'amministrazione delle scuole elementari del comune di Revine Lago fu assunta dal Consiglio scolastico del Veneto a decorrere dal 1° luglio 1928;

Veduto l'elenco delle scuole classificate e non classificate legalmente istituite ed esistenti alla predetta data del 1° luglio 1928 in quel Comune: elenco compilato dal Regio provveditore agli studi di Venezia;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' approvata la liquidazione del contributo che il comune di Revine Lago, della provincia di Treviso, deve annualmente versare alla Regia tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 18 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722, il cui ammontare rimane fissato, per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1928, nella somma di L. 4800 risultante dall'elenco annesso al presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 novembre 1929 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

GIULIANO — MOSCONI.

Visto, il Guardasigilli: ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 febbraio 1930 - Anno VIII
Atti del Governo, registro 293, foglio 65. — FERZI.

ELENCO delle somme che i sottoindicali Comuni devono annualmente versare nella R. Tesoreria dello Stato, in applicazione dell'art. 18 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722, per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1928.

Numero d'ordine	COMUNI	Numero del posti di scuole classificate e non classificate legalmente istituite in ciascun Comune	Contributo a carico di ciascun Comune	
			per ogni posto d'insegnante di scuola classificata o non classificata legalmente istituita	Totale
I.	Provincia di TREVISO.			
1	Revine Lago	6	800	4.800

I. — Provincia di TREVISO.

1	Revine Lago	6	800	4.800
---	-----------------------	---	-----	-------

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze: MOSCONI. Il Ministro per l'educazione nazionale: GIULIANO.

Numero di pubblicazione 265.

REGIO DECRETO-LEGGE 30 dicembre 1929, n. 2380.

Proroga del termine per la stipulazione di prestiti all'estero in esenzione dagli oneri fiscali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto il R. decreto 16 dicembre 1922, n. 1634;

Visto il R. decreto-legge 11 settembre 1925, n. 1635;

Visto il R. decreto-legge 5 gennaio 1928, n. 1;

Visto il R. decreto-legge 28 marzo 1929, n. 529;

Ritenuta l'urgenza di prorogare il termine entro il quale potranno contrarsi prestiti all'estero in esenzione dagli oneri fiscali, per impiegarne il ricavo in investimenti produttivi nel Regno;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il termine stabilito dall'articolo unico del R. decreto-legge 28 marzo 1929, n. 529, entro il quale possono compiersi operazioni di mutuo e collocamento di obbligazioni all'estero con esenzione dall'imposta di ricchezza mobile sui relativi interessi nonché dalle tasse sugli affari contemplate all'articolo 2 del R. decreto-legge 11 settembre 1925, n. 1635, è prorogato al 31 dicembre 1930.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1929 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, il Guardasigilli: ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 febbraio 1930 - Anno VIII
Atti del Governo, registro 293, foglio 63. — FERZI.

Numero di pubblicazione 266.

REGIO DECRETO 13 gennaio 1930, n. 47.

Autorizzazione al comune di Samo di Calabria a modificare la denominazione della frazione Samo in quella di « San Giovanni Samio ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta l'istanza 22 ottobre 1929 con cui il podestà di Samo di Calabria, in esecuzione della propria deliberazione 2 maggio 1929, chiede l'autorizzazione a modificare la denominazione della frazione Samo in quella di « San Giovanni Samio »;

Veduto il parere favorevole espresso dal Rettorato della provincia di Reggio Calabria con la deliberazione 16 luglio 1929;

Veduto il testo unico della legge comunale e provinciale approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148; il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839; nonché la legge 27 dicembre 1928, n. 2962;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Samo di Calabria, in provincia di Reggio Calabria, è autorizzato a modificare la denominazione della frazione Samo in quella di « San Giovanni Samio ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 gennaio 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 febbraio 1930 - Anno VIII
Atti del Governo, registro 293, foglio 70. — FERZI.

Numero di pubblicazione 267.

REGIO DECRETO 13 gennaio 1930, n. 48.

Autorizzazione al comune di Monzuno a trasferire la sede municipale dalla frazione di Monzuno a quella di Vado.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la deliberazione 9 ottobre 1929 con la quale il podestà di Monzuno propone il trasferimento della sede del comune dalla frazione di Monzuno a quella di Vado;

Veduto il parere favorevole espresso dal Rettorato della provincia di Bologna con la deliberazione 16 novembre 1929;

Veduti il testo unico della legge comunale e provinciale approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148; il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839; nonché la legge 4 febbraio 1926, n. 237, il R. decreto-legge 3 settembre 1926, n. 1910, convertito nella legge 2 giugno 1927, n. 957, e la legge 27 dicembre 1928, n. 2962;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Monzuno, in provincia di Bologna, è autorizzato a trasferire la sede municipale dalla frazione di Monzuno a quella di Vado.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 gennaio 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 febbraio 1930 - Anno VIII
Atti del Governo, registro 293, foglio 71. — FERZI.

Numero di pubblicazione 268.

REGIO DECRETO-LEGGE 11 gennaio 1930, n. 62.

Disposizioni per la difesa dei vini tipici italiani.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di modificare il R. decreto 7 marzo 1924, n. 497, convertito in legge con la legge 18 marzo 1926, n. 562, contenente disposizioni per la difesa dei vini tipici;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, di concerto con i Nostri Ministri Segretari di Stato per gli affari esteri, per la giustizia ed affari di culto, per le finanze e per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Coloro che producono o commerciano un determinato vino tipico possono costituirsi in Consorzio per la tutela del loro prodotto e per il conseguimento degli scopi previsti dal presente decreto.

Tali Consorzi sono posti sotto la vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e di quello delle corporazioni per la parte di rispettiva competenza.

Art. 2.

Agli effetti del presente decreto sono considerati vini tipici i vini genuini prodotti in un paese, zona o regione, riconosciuti o assegnati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste e da quello delle corporazioni, i quali posseggono caratteri organolettici particolari, chiaramente definibili e costanti, derivanti essenzialmente dal vitigno e dal metodo di vinificazione.

Art. 3.

I Consorzi di cui al precedente art. 1 hanno i seguenti scopi:

a) vigilare affinché non si mettano in vendita, col nome del vino tipico considerato, vini che non abbiano le caratteristiche ad esso attribuite;

b) promuovere lo sviluppo e migliorare la produzione di ciascun vino tipico, facilitando ed incoraggiando la diffusione dei vitigni adatti nelle località meglio indicate e procurando la diffusione ed il miglioramento delle pratiche enologiche necessarie;

c) diffondere i vini tipici, ed in generale i buoni vini italiani, sui mercati nazionali ed esteri;

d) collaborare con gli organi governativi per l'applicazione del presente decreto e di ogni altra disposizione relativa alla produzione ed al commercio dei vini, con facoltà di costituirsi parte civile nei giudizi penali in dipendenza delle norme vigenti;

e) promuovere e attuare studi ed iniziative, sia nel campo viticolo che in quello enologico, che valgano a dare incremento alla produzione ed al commercio dei vini italiani.

Art. 4.

I Consorzi per la tutela dei vini tipici sono riconosciuti con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, da emanarsi di concerto col Ministro per le corporazioni, da

pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*, ed hanno personalità giuridica.

Hanno diritto di far parte del Consorzio, secondo le disposizioni del regolamento e dello statuto, tutti i produttori e commercianti del vino tipico considerato, i quali ne facciano domanda e si assoggettino agli obblighi imposti dal presente decreto, dal regolamento generale in applicazione di esso e dallo statuto consorziale.

Sulle domande di nuove ammissioni si pronunzia il Consiglio di amministrazione del Consorzio. Entro trenta giorni dalla pubblicazione della decisione, il richiedente può ricorrere al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, il quale, previo parere conforme di quello delle corporazioni, deciderà inappellabilmente.

Art. 5.

Per un determinato vino tipico non può essere costituito che un solo Consorzio. Viceversa, può consentirsi la costituzione di un Consorzio per più vini tipici.

Il funzionamento di ciascun Consorzio è regolato da uno statuto, che deve essere deliberato dai soci in assemblea plenaria ed approvato dal Ministro per l'agricoltura e le foreste, con lo stesso decreto di cui all'articolo precedente.

Lo statuto del Consorzio non potrà contenere disposizioni contrarie al presente decreto ed al regolamento o che in qualsiasi modo contrastino con i fini del Consorzio medesimo.

Art. 6.

Ciascun Consorzio dovrà adottare un marchio o segno distintivo proprio, per contraddistinguere il vino tipico dei consorziati. Tale marchio sarà trascritto a norma della legge 30 agosto 1868, n. 4577. Per ogni località di produzione dello stesso vino tipico, il Consorzio potrà adottare un sotto-marchio, o un nome facente parte integrante del marchio collettivo, pure trascritto.

I consorziati hanno l'esclusivo diritto di usare, in aggiunta, un marchio o segno distintivo individuale, con le norme che saranno stabilite dallo statuto del Consorzio medesimo.

Art. 7.

A partire da sei mesi dalla pubblicazione del decreto di costituzione del Consorzio di cui all'art. 4, le agevolazioni fiscali per la fabbricazione dei vini tipici si applicano, per il vino tipico considerato, soltanto alle ditte consorziate.

Dalla stessa data, nella esportazione del vino tipico tutelato dal Consorzio, soltanto le ditte consorziate potranno aver diritto di accompagnare ogni spedizione con un certificato speciale, da rilasciarsi da un istituto enologico od agrario governativo, designato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, attestante che il vino esportato risponde alle caratteristiche del vino tipico di cui porta il nome ed il marchio.

Art. 8.

La costituzione dei Consorzi fra produttori e fra commercianti di vini tipici è lasciata alla iniziativa privata.

Tuttavia, il Ministro per l'agricoltura e le foreste può disporre con suo decreto, da emanarsi di concerto con quello per le corporazioni, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*, ove lo ritenga necessario, che il commercio di un dato vino tipico, di notevole importanza per l'economia nazionale, sia regolato a norma del presente decreto.

Decorsi sei mesi dalla pubblicazione del suddetto decreto, chi voglia fruire delle agevolazioni per l'esportazione del

vino tipico considerato, di cui al precedente comma, dovrà ottenere l'autorizzazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, il quale procederà di concerto coi Ministeri delle finanze e delle corporazioni. L'autorizzazione sarà concessa soltanto alle ditte che si dichiarino disposte a riunirsi in Consorzio con altri produttori o commercianti dello stesso vino tipico e si sottopongano a tutti gli obblighi che i Ministeri dell'agricoltura e delle foreste e delle corporazioni crederanno d'imporre, a norma del presente decreto.

Quando almeno cinque ditte abbiano fatte le dichiarazioni di cui al precedente capoverso, si potrà provvedere alla costituzione del Consorzio a norma del presente decreto.

Art. 9.

Lo statuto di ciascun Consorzio stabilirà, oltre l'ammissione di nuovi consorziati, anche le norme per l'esclusione dei soci che non abbiano adempiuto agli obblighi derivanti dal presente decreto, dal regolamento e dallo statuto medesimo.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio di amministrazione del Consorzio.

Entro trenta giorni dalla comunicazione della relativa deliberazione, è ammesso il ricorso al Ministero dell'agricoltura, il quale decide inappellabilmente, previo parere conforme del Ministero delle corporazioni.

Il ricorso ha effetto sospensivo.

Art. 10.

Coloro che, non appartenendo al Consorzio, si attribuiscono la qualità di consorziati od usino il marchio o segno distintivo adottato e trascritto dal Consorzio medesimo, saranno puniti a norma del Codice penale e della legge 30 agosto 1868, n. 4577, e i loro nomi dovranno essere, a cura dei Ministeri dell'agricoltura e delle foreste e delle corporazioni, segnalati in pubblicazioni speciali da designarsi dal regolamento.

Art. 11.

Il funzionamento tecnico di ciascun Consorzio sarà regolato dal proprio Consiglio di amministrazione, con l'aiuto di un enotecnico, il quale invigilerà anche acciocchè i consorziati adempiano a tutti gli obblighi loro derivanti dal presente decreto, dal regolamento e dallo statuto consorziale.

Ove se ne riconosca l'opportunità, un enotecnico potrà essere adibito anche a più Consorzi vicini.

L'enotecnico sarà nominato dal Consiglio di amministrazione del Consorzio, in seguito a concorso da bandirsi con le norme che saranno stabilite dal regolamento e da giudicarsi da una Commissione formata da tre membri, di cui uno nominato dal Consorzio e gli altri due di concerto dai Ministri per l'agricoltura e le foreste e per le corporazioni.

Gli enotecnici saranno assicurati all'Istituto nazionale delle assicurazioni ed il premio relativo sarà per metà a carico degli interessati e per metà a carico dei Consorzi.

Art. 12.

Gli aderenti ai Consorzi sono obbligati a versare nella cassa consorziale la quota che sarà stabilita dallo statuto.

Tutte le spese derivanti dall'applicazione del presente decreto saranno a carico dei Consorzi interessati, comprese quelle occorrenti per le ispezioni che i Ministeri dell'agricoltura e delle foreste e delle corporazioni crederanno di disporre.

Art. 13.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto col Ministro per le corporazioni, può sciogliere l'Amministrazione del Consorzio quando si riscontrino gravi irregolarità o violazioni o inadempienze nei confronti del presente decreto o del regolamento.

Col decreto di scioglimento si provvederà anche alla nomina di un commissario straordinario, che rimarrà in carica fino alla ricostituzione dell'Amministrazione ordinaria ed in ogni caso per un periodo non superiore ad un anno. L'indennità da corrisponderci al commissario straordinario sarà fissata dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste di concerto col Ministero delle corporazioni e sarà a carico del Consorzio.

Art. 14.

E' data facoltà al Governo del Re di estendere le disposizioni del presente decreto anche alle acquaviti di vino invecchiate, quando se ne ravvisi l'opportunità.

Art. 15.

Con apposito regolamento generale, da approvarsi con decreto Reale, saranno fissate le norme per la costituzione ed il funzionamento dei Consorzi, nonché quelle per l'eventuale loro federazione.

Art. 16.

Le disposizioni contenute nel R. decreto 7 marzo 1924, n. 497, convertito in legge con la legge 18 marzo 1926, numero 562, sono abrogate.

Il presente decreto, che entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione, sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 gennaio 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ACIERRO — GRANDI
ROCCO — MOSCONI — BOTTAL.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 febbraio 1930 - Anno VIII
Atti del Governo, registro 293, foglio 83. — MANCINI.

DECRETI PREFETTIZI:

Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 11419-12995.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giuseppe Mauric fu Andrea, nato a Crusizza di Castenuovo (Volosca) il 25 febbraio 1862 e residente a Trieste, via Manzoni, n. 18, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Mauri »:

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente,

quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Giuseppe Mauric è ridotto in « Mauri ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Maria Mauric nata Kreuzer fu Francesco, nata il 15 novembre 1872, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 6 agosto 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(221)

N. 11419-9331.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Germano Millovaz di Giovanni, nato a Trieste il 23 gennaio 1901 e residente a Trieste, via dell'Istria, n. 31, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Millo »:

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Germano Millovaz è ridotto in « Millo ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Maria Millovaz nata Marz di Carlo, nata il 5 febbraio 1900, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 6 agosto 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(226)

N. 11419-10612.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Santina Scarpa ved. Mosettich fu Bartolomeo, nata a Trieste il 23 ottobre 1860 e residente a Trieste, via Scalinata, 1, e diretta ad

ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Mosetti »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta :

Il cognome della signora Santina Scarpa ved. Mosettich è ridotto in « Mosetti ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 6 agosto 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(232)

N. 11419-10609.

**IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE**

Veduta la domanda presentata dalla signorina Amalia Mosettig fu Francesco, nata a Trieste il 28 aprile 1862 e residente a Trieste, via Vittoria Colonna, 2, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Mosetti »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta :

Il cognome della signorina Amalia Mosettig è ridotto in « Mosetti ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 6 agosto 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(233)

N. 11419-10610.

**IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE**

Veduta la domanda presentata dal signor Antonio Mosettig fu Francesco, nato a Trieste il 13 giugno 1873 e residente a Trieste, via Vittoria Colonna, 2, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Mosetti »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta :

Il cognome del sig. Antonio Mosettig è ridotto in « Mosetti ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 6 agosto 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(234)

N. 11419-10608.

**IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE**

Veduta la domanda presentata dalla signorina Maria Mosettig fu Francesco, nata a Trieste il 1° dicembre 1867 e residente a Trieste, via Vittoria Colonna, 2, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Mosetti »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta :

Il cognome della signorina Maria Mosettig è ridotto in « Mosetti ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 6 agosto 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(235)

N. 11419-10607.

**IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE**

Veduta la domanda presentata dalla signorina Matilde Mosettig fu Francesco, nata a Trieste il 14 aprile 1870 e residente a Trieste, via Vittoria Colonna, 2, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Mosetti »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Matilde Mosettig è ridotto in « Mosetti ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 6 agosto 1929 - Anno VII.

Il prefetto: PORRO.

(236)

N. 11419-14184.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Manlio Müller fu Filippo, nato a Trieste il 27 settembre 1885 e residente a Trieste, via Lorenzo Bernini n. 8, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Milleri »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Manlio Müller è ridotto in « Milleri ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Italia Müller nata Gasparini fu Giuseppe, nata il 24 giugno 1886, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 6 agosto 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(237)

N. 11419-14186.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Alberto Walter fu Enrico, nato a Trieste il 31 dicembre 1876 e residente a Trieste, via San Vito n. 4, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Gualtieri »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Alberto Walter è ridotto in « Gualtieri ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Matilde Walter nata Gaspersich fu Francesco, nata il 10 settembre 1882, moglie;
2. Alberto di Alberto, nato l'8 luglio 1908, figlio;
3. Alessandra di Alberto, nata il 29 ottobre 1909, figlia;
4. Cornelio di Alberto, nato il 23 marzo 1911, figlio;
5. Elda di Alberto, nata il 3 giugno 1912, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 6 agosto 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(270)

N. 11419-5034.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giuseppe Zora fu Antonio, nato a Trieste il 2 marzo 1885 e residente a Trieste, via dei Lavoratori, n. 8, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Zorni »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Zorn è ridotto in « Zorni ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Anna Zorn nata Nigris di Luigi, nata il 1° maggio 1894, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 6 agosto 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(271)

N. 11419-11161.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Francesco Babic fu Michele, nato a Stariorad (Dalmazia) il 24 marzo 1876 e

J. 98.

residente a Trieste, via S. Giustina, n. 6, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Babbi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494:

Decreta:

Il cognome del sig. Francesco Babic è ridotto in « Babbi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Antonia Babic nata Vodanovich di Domenico, nata il 27 novembre 1869, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 9 agosto 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(272)

N. 11419-13468.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giovanni Bencic fu Giorgio, nato a Trieste il 13 dicembre 1875 e residente a Trieste, via della Guardia, n. 25, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Benci »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494:

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Bencic è ridotto in « Benci ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Gisella Bencic nata Zerrer di Giuseppe, nata il 19 ottobre 1886, moglie;
2. Lucia di Giovanni, nata l'8 agosto 1911, figlia;
3. Ester di Giovanni, nata il 19 ottobre 1919, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 9 agosto 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(273)

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal signor Jurinovich Luigi di Matteo;

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Lussinpiccolo e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge precitato;

Decreta:

Al signor Jurinovich Luigi di Matteo e di Maria Maricich, nato a Pola il 4 luglio 1876 e residente a Sansego, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Jurinovich in « Giurini ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche alla moglie Maria Predonzan di Bertolo e di Anna Baselli: nata a Unie il 7 dicembre 1874, ed al loro figlio Bruno, nato il 30 agosto 1910 a Sansego.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Pola, addì 3 aprile 1929 - Anno VII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(544)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIV. I PORTAFOGLIO

N. 36.

Media dei cambi e delle rendite

del 15 febbraio 1930 - Anno VIII

Francia	74.81	Belgrado	33.75
Svizzera	368.72	Budapest (Pengo)	3.34
Londra	92.904	Albania (Franco oro)	365 —
Olanda	7.667	Norvegia	5.11
Spagna	238.82	Russia (Cervonetz)	98 —
Belgio	2.663	Svezia	5.128
Berlino (Marco oro)	4.562	Polonia (Sloty)	214 —
Vienna (Schillinge)	2.691	Danimarca	5.115
Praga	56.57	Rendita 3.50 %	67.25
Romania	11.35	Rendita 3.50 % (1902)	62 —
Peso Argentino } Oro	16.40	Rendita 3 % lordo	41.15
} Carta	7.22	Consolidato 5 %	79.80
New York	19.098	Obblig. Venezia 3.50 % :	
Dollaro Canadese	18.92	I serie	73.67
Oro	368.50	II serie	72.825

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELL'INTERNO

Direzione generale della Sanità Pubblica.

Bollettino sanitario settimanale del bestiame n. 52
dal 23 al 29 dicembre 1929 - Anno VIII

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
<i>Carbonchio sintomatico.</i>				
Avellino	Calitri	B	—	1
Brescia	Brescia	E	—	1
Id.	Sarezzo	B	—	1
Foggia (a)	Rignano Garganico	O	—	1
Id.	S. Marco in Lamis	O	—	1
Forli	Sorbano	B	—	1
Frosinone	Acuto	B	1	—
Id.	Amaseno	B	1	—
Id.	Arpino	B	1	—
Id.	Campoli Appennino	B	1	—
Id.	Ferentino	B	1	—
Id.	Fumone	B	1	—
Id.	Paliano	B	1	—
Id.	Piglio	B	1	—
Id.	S. Giovanni Incarico	B	1	—
Id.	Serrone	B	1	—
Id.	Supino	B	1	—
Id.	Veroli	B	—	1
Messina	Barcell. Pozzo di Gotto	B	—	1
Milano	Abbiategrasso	B	—	1
Id.	Milano	B	—	1
Id.	Rho	B	—	1
Modena	Spilamberto	B	—	1
Napoli	Napoli	B	—	1
Pavia	Vigevano	B	—	1
Pistoia	Pistoia	B	—	1
Roma	Castelforte	B	1	—
Id.	Cave	B	1	—
Id.	Ciciliano	B	1	—
Id.	Cineto Romano	B	1	—
Id.	Cori	B	1	—
Id.	Genazzano	B	1	—
Id.	Mandela	B	1	—
Id.	Monte Flavio	B	1	—
Id.	Palombara	B	1	—
Id.	Percella	B	1	—
Id.	Priverno	B	1	—
Id.	Roma	B	1	—
Id.	Id	O	—	2
Id.	S. Angelo Romano	B	1	—
Id.	Torrta Tiberina	B	1	—
Id.	Trevignano	B	1	—
Salerno	Sala Consilina	B	—	1
Taranto (a)	Martina Franca	O	—	1
Torino	Beinasco	B	—	1
Id.	Fogglizzo	B	—	1
Id.	Settimo Torinese	B	—	2
Treviso	Castello di Godego	B	—	1
			26	24

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
<i>Carbonchio sintomatico.</i>				
Catania	S. Giovanni la Punta	B	—	1
Macerata (a)	Porto Recanati	B	1	—
Roma	Roma	B	2	—
Torino	Pinerolo	B	—	1
			3	2
<i>Afta epizootica.</i>				
Alessandria	Alessandria	B	2	1
Id.	Asti	B	2	—
Id.	Borgo S. Martino	B	2	—
Id.	Calliano	B	1	—
Id.	Calosso	B	1	—
Id.	Camino	B	4	—
Id.	Canelli	B	1	1
Id.	Casale Monferrato	B	8	1
Id.	Castagnole Lanze	B	2	—
Id.	Castell'Alfero	B	3	—
Id.	Castellazzo Bormida	B	1	—
Id.	Castelnuovo Scrivia	B	1	—
Id.	Cocconato	B	1	—
Id.	Costigliole d'Asti	B	1	—
Id.	Frassinello Olivola	B	—	1
Id.	Frassineto Po	B	3	2
Id.	Frinco	B	—	1
Id.	Fubine	B	1	—
Id.	Gabiano	B	1	2
Id.	Gavi	B	1	—
Id.	Giarole	B	2	1
Id.	Lu	B	1	—
Id.	Mirabello	B	2	—
Id.	Mombello	B	2	—
Id.	Moncestino	B	2	—
Id.	Murisengo	B	1	1
Id.	Occimiano	B	1	1
Id.	Odalengo Piccolo	B	2	—
Id.	Oviglio	B	1	—
Id.	Ozzano	B	2	—
Id.	Pomaro Monferrato	B	1	—
Id.	Pontecurone	B	2	—
Id.	Pontestura	B	—	2
Id.	Quattordio	B	1	—
Id.	Robella	B	1	—
Id.	Sala Monferrato	B	—	1
Id.	S. Damiano d'Asti	B	1	2
Id.	S. Salvatore Monferr.	B	6	4
Id.	Serravalle Scrivia	B	—	1
Id.	Tassarolo	B	2	—
Id.	Terruggia	B	1	—
Id.	Ticineto Po	B	2	1
Id.	Tanco	B	1	—
Id.	Tortona	B	4	1
Id.	Treville	B	1	—
Id.	Viarigi	B	1	2
Id.	Viguzzolo	B	2	—
Ancona	Ancona	B	3	—
Id.	Offagna	B	3	—
Aosta (a)	Caluso	B	2	—
Id.	Castellamonte	B	1	—
Id.	Chambane	B	1	—
Id.	Cuorgnè	B	—	1
Id.	Donnaz	B	—	1
Id.	Pavone Canavese	B	2	—
Id.	Saint-Oyen	B	1	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
<i>Segue Alta epizootica.</i>				
Aosta	Salerano	B	1	—
Belluno	Arsiè	B	—	1
Id.	Belluno	B	—	1
Id.	Feltre	B	2	—
Id.	Id.	O	1	—
Id.	Fonzaso	B	5	3
Id.	Quero	B	11	2
Id.	Id.	S	1	—
Id.	Sovramonte	B	27	—
Bergamo	Cisano Bergamasco	B	—	3
Id.	Monte Marengo	B	2	—
Id.	Pedrengo	B	1	—
Id.	Presezzo	B	1	1
Id.	Rovetta	B	1	—
Id.	Terno d'Isola	B	3	—
Id.	Villa d'Ogna	B	1	—
Id.	Zogno	B	1	—
Bologna	Molinella	B	—	1
Id.	S. Giovanni in Persic.	B	1	—
Bolzano	Renon	B	—	1
Brescia	Bagnolo Mella	B	—	1
Id.	Bione	B	—	1
Id.	Borgosatollo	B	—	1
Id.	Brescia	B	1	—
Id.	Chiari	B	1	1
Id.	Manerbio	B	—	1
Id.	Montichiari	B	2	—
Id.	Orzinuovi	B	—	1
Id.	Ospitaletto	B	1	—
Id.	Pompiano	B	1	—
Id.	Poncarale-Flero	B	—	1
Id.	Verolanuova	B	1	—
Campobasso	Monacilioni	B	1	—
Id.	Pratella	B	2	—
Catanzaro	Drapia	B	1	—
Id.	Gerocarne	B	1	—
Id.	Mileto	B	1	—
Como	Albate	B	1	—
Id.	Bellagio	B	1	—
Id.	Carlazzo	B	1	—
Id.	Domaso	B	—	1
Id.	Faggeto-Lario	B	1	1
Id.	Fenegro	B	—	2
Id.	Figliaro	B	1	1
Id.	Fino Mornasco	B	1	—
Id.	Garlate	B	1	—
Id.	Grandola	B	—	1
Id.	Gravedona	B	—	1
Id.	Lecco	B	1	—
Id.	Monticello	B	1	—
Id.	Porlezza	B	—	1
Id.	Rovi-Porto	B	2	1
Id.	Seprio	B	1	3
Id.	Tremenico	B	1	—
Id.	Tremezzina	B	—	1
Cuneo	Bagnolo Piemonte	B	—	1
Id.	Barbaresco	B	1	—
Id.	Beinette	B	—	3
Id.	Bene Vagienna	B	1	1
Id.	Bernezze	B	1	—
Id.	Bossolasco	B	1	1
Id.	Boves	B	2	2
Id.	Bra	B	1	—
Id.	Brossasco	B	2	1
Id.	Busca	B	1	—
Id.	Casteldelfino	B	2	3

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
<i>Segue Alta epizootica.</i>				
Cuneo	Castino	B	1	—
Id.	Centallo	B	3	—
Id.	Costigliole Saluzzo	B	1	—
Id.	Cuneo	B	5	9
Id.	Demonte	B	2	2
Id.	Dronero	B	1	1
Id.	Fossano	B	1	2
Id.	Govone	B	1	—
Id.	Guarene	B	—	1
Id.	La Morra	B	—	1
Id.	Magliano Alpi	B	1	—
Id.	Margarita	B	—	3
Id.	Mondovi	B	3	1
Id.	Monforte d'Alba	B	3	1
Id.	Montà	B	—	1
Id.	Moretta	B	1	1
Id.	Morozzo	B	2	1
Id.	Neive	B	1	—
Id.	Naviglie	B	1	—
Id.	Niella Tanaro	B	1	—
Id.	Pianfei	B	1	—
Id.	Polonghera	B	—	1
Id.	Roccamare	B	—	1
Id.	Saliceto	B	—	2
Id.	Savigliano	B	—	2
Id.	Veza d'Alba	B	2	—
Id.	Vicoforte	B	1	1
Ferrara	Portomaggiore	B	—	1
Id.	S. Agostino	B	—	1
Firenze	Calenzano	B	2	—
Id.	Pelago	B	1	5
Id.	Rufina	B	—	2
Forlì	Cesena	B	2	—
Id.	Gambettola	B	4	—
Id.	Gatteo	B	1	—
Id.	Sant'Arcang. di Rom.	B	3	1
Frosinone	Torrice	B	1	—
Genova	Campomorone	B	1	—
Id.	Serra Riccò	B	1	—
Grosseto	Gavorrano	B	1	—
Livorno	Piombino	B	1	—
Lucca	Altopascio	B	2	—
Mantova (a)	Commessaggio	B	5	—
Id.	Curtatone	B	5	1
Id.	Gonzaga	B	2	—
Id.	Rodigo	B	1	—
Id.	Virgilio	B	—	1
Id.	Volta Mantovana	B	1	—
Milano	Arluno	B	—	1
Id.	Buccinasco	B	—	1
Id.	Cesano Maderno	B	—	1
Id.	Cinisello	B	—	1
Id.	Locate Triulzi	B	—	1
Id.	Mediglia	B	—	1
Id.	Melzo	B	—	1
Id.	Milano	B	—	1
Id.	Mulazzano	B	—	1
Id.	Ossago	B	—	1
Id.	Solbiate Olona	B	—	1
Novara	Ameno	B	—	1
Id.	Baceno	B	—	1
Id.	Boca	B	—	1
Id.	Borgomanero	B	—	3
Id.	Casalino	B	1	—
Id.	Dormelletto	B	1	—
Id.	Galliate	B	1	3

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti		PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunciati				Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunciati
<i>Segue Ista epizootica.</i>					<i>Segue Afta epizootica.</i>				
Novara	Novara	B	—	2	Pisa	Montopoli Val d'Arno	B	2	2
Id.	Oleggio	B	1	6	Id.	S. Croce sull'Arno	B	—	1
Id.	Paruzzano	B	—	1	Pistoia	Agliana	B	—	2
Id.	Prato Sesia	B	1	1	Id.	Buggiano	B	1	—
Id.	Romagnano Sesia	B	1	1	Id.	Pistoia	B	1	6
Id.	Romentino	B	1	9	Ravenna	Faenza	B	1	—
Id.	Trecate	B	—	1	Id.	Lugo	B	1	—
Id.	Vinzaglio	B	—	1	Id.	Sant'Agata sul Santer.	B	1	—
Padova (a)	Albignasego	B	—	1	Roma	Castel Madama	B	1	—
Id.	Arre	B	1	1	Id.	Cerreto Laziale	B	1	—
Id.	Boara Pisani	B	—	1	Id.	Cori	B	1	—
Id.	Borgoricco	B	2	1	Id.	Giuliano di Roma	B	1	—
Id.	Bovolenta	B	1	2	Id.	Lanuvio	B	1	—
Id.	Campodarsego	B	1	—	Id.	Manziana	B	1	—
Id.	Campodoro	B	1	—	Id.	Marino	B	1	—
Id.	Carmignano	B	1	—	Id.	Minturno	B	1	—
Id.	Carrara S. Giorgio	B	3	—	Id.	Montorio Romano	B	1	—
Id.	Casal Ser Ugo	B	1	—	Id.	Riofreddo	B	1	—
Id.	Cervarese S. Croce	B	2	—	Id.	Rocca Canterano	B	1	—
Id.	Codevigo	B	1	—	Id.	Roma	B	16	8
Id.	Correzzola	B	1	1	Id.	Id.	O	2	—
Id.	Curtarolo	B	4	1	Id.	Tivoli	B	1	—
Id.	Fontaniva	B	1	—	Id.	Trevignano	B	1	—
Id.	Galliera Veneta	B	6	3	Rovigo	Frassinelle	B	—	1
Id.	Gazzo	B	4	—	Id.	Grignano	B	—	1
Id.	Grantorto	B	1	—	Id.	Lendinara	B	2	1
Id.	Legnago	B	7	—	Id.	Lusia	B	1	—
Id.	Loreggia	B	1	—	Id.	Villanova del Ghebbo	B	—	1
Id.	Lozzo Alestino	B	1	—	Salerno	Campagna	O	—	1
Id.	Massanzago	B	6	—	Siena (a)	Montepulciano	B	1	—
Id.	Mestrino	B	1	—	Sondrio	Mantello	B	1	—
Id.	Monselice	B	1	—	Id.	Prata Camporotondo	B	3	—
Id.	Noventa Padovana	B	1	—	Id.	Piuro	B	3	—
Id.	Padova	B	7	—	Torino	Alpignano	B	—	4
Id.	Piazzola	B	2	1	Id.	Avigliana	B	1	—
Id.	Polverara	B	1	—	Id.	Barbania	B	—	1
Id.	Ponte S. Nicolò	B	1	—	Id.	Bibiana	B	1	—
Id.	Rovolon	B	1	—	Id.	Borgone Susa	B	—	1
Id.	Rubano	B	1	1	Id.	Bruzolo	B	1	1
Id.	S. Giorgio delle Pert.	B	—	1	Id.	Buriasco	B	1	—
Id.	S. Giorgio in Bosco	B	1	—	Id.	Bussoleno	B	1	—
Id.	S. Martino	B	6	1	Id.	Cambiano	B	—	2
Id.	S. Pietro in Gù	B	2	—	Id.	Chieri	B	—	1
Id.	S. Ang. Piove Sacco	B	4	2	Id.	Druent	B	—	1
Id.	Saonara	B	—	1	Id.	Corio	B	1	—
Id.	Solesino	B	1	1	Id.	Cumiana	B	2	—
Id.	Teolo	B	—	1	Id.	Fogizzo	B	1	—
Id.	Terrassa	B	3	—	Id.	Giaveno	B	—	2
Id.	Tombolo	B	2	1	Id.	Luserna S. Giovanni	B	1	—
Id.	Villa del Conte	B	3	1	Id.	Mattie	B	—	1
Id.	Villafranca	B	1	—	Id.	Nole	B	—	1
Id.	Villanova	B	1	—	Id.	Orbassano	B	—	1
Id.	Vo	B	1	1	Id.	Pecetto	B	—	1
Parma	Bedonia	B	2	1	Id.	Pinerolo	B	—	2
Id.	Sorbolo	B	1	—	Id.	Pino Torinese	B	—	1
Pavia	Borgo Priolo	B	—	1	Id.	Piobesi Torinese	B	—	1
Id.	Marzano	B	1	—	Id.	Rivalta di Torino	B	—	1
Id.	Pizzale	B	—	1	Id.	Rivoli	B	4	3
Id.	Rivanazzano	B	1	1	Id.	Rocca Canavese	B	2	—
Id.	Silvano Pietra	B	—	2	Id.	S. Didero	B	—	1
Id.	Vistarino	B	1	3	Id.	S. Gillio	B	—	4
Id.	Voghera	B	—	1	Id.	S. Secondo	B	—	1
Id.	Zeme	B	1	—	Id.	Sciolze	B	—	1
Id.	Zerbo	B	—	1	Id.	Torino	B	1	—
Perugia	Spoletto	B	2	—	Id.	Val della Torre	B	—	3
Pesaro e Urbino	Mercatino Marecchia	B	1	—	Id.	Verolengo	B	—	2

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunciati
<i>Segue Afta epizootica</i>				
Trento	Aldeno	B	9	11
Id.	Caldonazzo	B	1	4
Id.	Cavedine	B	2	—
Id.	Novaledo	B	5	—
Id.	Pinzolo	B	2	3
Id.	Roverè della Luna	B	2	—
Id.	Tesero	B	10	2
Id.	Trento	B	3	4
Id.	Villa Rendena	B	4	6
Id.	Volano	B	2	2
Treviso	Altivole	B	1	—
Id.	Asolo	B	5	3
Id.	Borso	B	1	1
Id.	Breda	B	1	—
Id.	Casier	B	6	1
Id.	Castelfranco Veneto	B	7	4
Id.	Castello di Godego	B	2	2
Id.	Cavaso	B	—	2
Id.	Cornuda	B	1	—
Id.	Crespiano	B	1	—
Id.	Fonte	B	6	—
Id.	Istrana	B	1	2
Id.	Loria	B	2	9
Id.	Melma	B	1	—
Id.	Montebelluna	B	1	—
Id.	Morgano	B	3	1
Id.	Nervesa	B	—	1
Id.	Paderno del Grappa	B	2	—
Id.	Paese	B	6	4
Id.	Ponzano	B	1	2
Id.	Resana	B	1	—
Id.	Riese	B	2	2
Id.	S. Biagio di Callalta	B	1	—
Id.	S. Pietro di Feletto	B	1	1
Id.	S. Zenone	B	1	1
Id.	Spresiano	B	3	5
Id.	Susegana	B	—	1
Id.	Treviso	B	3	3
Id.	Vedelago	B	6	5
Id.	Volpago	B	—	1
Id.	Zero Branco	B	2	2
Udine	Brugnera	B	1	1
Id.	Caneva	B	1	1
Varese	Besnate	B	—	1
Id.	Besozzo	B	—	1
Id.	Brissago	B	1	—
Id.	Caravate	B	1	1
Id.	Cassano	B	—	1
Id.	Castiglione Olona	B	1	1
Id.	Cittiglio	B	1	1
Id.	Cremenaga	B	1	—
Id.	Dumenza	B	—	1
Id.	Gallarate	B	1	1
Id.	Gorla Maggiore	B	2	1
Id.	Gorla Minore	B	4	1
Id.	Laveno	B	—	1
Id.	Lomnago	B	—	1
Id.	Luino	B	1	—
Id.	Montegrino	B	—	1
Id.	Mornago	B	1	—
Id.	Olgiate Olona	B	2	1
Id.	Rancio	B	1	1
Id.	Saronno	B	—	3
Id.	Sesto Calende	B	—	1
Id.	Solbiate A.	B	—	1
Id.	Sumirago	B	—	1

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunciati
<i>Segue Afta epizootica.</i>				
Verese	Varese	B	1	—
Id.	Venegono	B	2	1
Venezia	Campagna Lupia	B	4	—
Id.	Camponogara	B	3	—
Id.	Cavazuccherina	B	3	—
Id.	Ceggia	B	3	—
Id.	Dolo	B	—	1
Id.	Fossalta di Piave	B	1	—
Id.	Grisolera	B	1	—
Id.	Marcon	B	2	—
Id.	Martellago	B	3	—
Id.	Meola	B	6	—
Id.	Mira	B	3	—
Id.	Mirano	B	2	—
Id.	Musile	B	1	—
Id.	Noale	B	1	—
Id.	Pianiga	B	3	—
Id.	Salzano	B	1	—
Id.	S. Donà di Piave	B	4	—
Id.	S. Maria di Sala	B	7	—
Id.	Stra	B	—	1
Id.	Torre di Mosto	B	—	1
Id.	Venezia	B	—	1
Id.	Vigonovo	B	2	—
Vercelli	Arboro	B	1	1
Id.	Asigliano	B	1	—
Id.	Benna	B	—	2
Id.	Bianzè	B	1	—
Id.	Biella	B	2	1
Id.	Cavaglia	B	—	2
Id.	Chiavezza	B	1	—
Id.	Collobiano	B	2	—
Id.	Cravagliana	B	—	1
Id.	Crescentino	B	—	1
Id.	Fontanetto da Po	B	1	—
Id.	Gattinara	B	2	2
Id.	Ghislarengo	B	2	—
Id.	Leuta	B	1	1
Id.	Olcenengo	B	—	1
Id.	Pezzana	B	—	1
Id.	Ponderano	B	—	1
Id.	Rovasenda	B	—	1
Id.	Salasca	B	—	1
Id.	Trino	B	2	2
Id.	Trivero	B	1	—
Id.	Tronzano	B	1	—
Id.	Valdengo	B	2	—
Id.	Varallo	B	—	2
Id.	Vercelli	B	—	1
Verona	Albaredo d'Adige	B	1	—
Id.	Bevilacqua-Boschi	B	—	1
Id.	Cerea	B	1	—
Id.	Pressana	B	1	—
Id.	Ronco all'Adige	B	1	—
Id.	Roverchiara	B	—	1
Id.	Terrazzo	B	—	2
Vicenza	Altissimo	B	—	1
Id.	Arzignano	B	—	1
Id.	Asiago	B	1	2
Id.	Bassano	B	2	2
Id.	Breganze	B	1	—
Id.	Camisano	B	1	—
Id.	Cartigliano	B	1	—
Id.	Cassola	B	4	—
Id.	Crosara	B	—	1
Id.	Dueville	B	2	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunciati
<i>Segue Afta epizootica.</i>				
Vicenza	Gambellara	B	—	1
Id.	Marostica	B	3	1
Id.	Masea	B	1	1
Id.	Montebello	B	2	1
Id.	Montecchio Precalcino	B	—	1
Id.	Montegalda	B	—	1
Id.	Montorso	B	3	—
Id.	Mossano	B	1	—
Id.	Mussolente	B	1	—
Id.	Nove	B	3	1
Id.	Noventa Vicentina	B	—	1
Id.	Pianezze	B	3	—
Id.	Pozzoleone	B	—	1
Id.	Romano	B	3	—
Id.	Rossano Veneto	B	6	—
Id.	Salcedo	B	1	—
Id.	Sandriago	B	3	2
Id.	Schiavon	B	—	1
Id.	Thiene	B	1	—
Id.	Torrebelvicino	B	—	4
Id.	Vallonara	B	1	4
Id.	Villaga	B	—	1
			672	422
<i>Malattie infettive dei suini.</i>				
Arezzo (a)	Arezzo	S	1	1
Bergamo	Covo	S	—	1
Brescia	Leno	S	—	1
Campobasso	Montenero di Bisaccia	S	1	—
Id.	S. Elia a Pianisi	S	1	—
Catanzaro	Ioppolo	S	1	—
Id.	Limbadi	S	1	—
Id.	Spilinga	S	1	—
Cuneo	Fossano	S	1	1
Id.	Mondovì	S	2	1
Id.	Saluzzo	S	2	—
Id.	Savigliano	S	—	2
Foggia (a)	Motta Montecorvino	S	—	5
Id.	S. Marco in Lamis	S	—	1
Macerata (a)	Montecosaro	S	2	—
Id.	Morrovalle	S	1	—
Id.	Pollenza	S	—	3
Mantova (a)	Asola	S	1	1
Id.	Canneto sull'Oglio	S	3	—
Id.	Rodigo	S	—	2
Id.	Sustinente	S	1	—
Modena	Modena	S	1	—
Perugia	Marsciano	S	1	—
Ravenna	Bagnacavallo	S	2	—
Id.	Ravenna	S	1	—
Reggio nell'Emilia	Casalgrande	S	—	1
Id.	Guastalla	S	1	—
Id.	Reggio nell'Emilia	S	1	—
Id.	Sant'Ilario d'Enza	S	2	—
Roma	Roma	S	1	—
Salerno	Colliano	S	1	—
Siena (a)	Chiusdino	S	—	1
Trieste	Trieste	S	10	1
Venezia	Ceggia	S	1	—
Id.	S. Stino d Livenza	S	1	—
Vicenza	Vicenza	S	—	1
			42	23

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunciati
<i>Morva</i>				
Bergamo	Bolgare	E	—	1
Napoli	Napoli	E	4	—
Roma	Roma	E	2	—
			6	1
<i>Fascino cryptococcico</i>				
Agrigento	Porto Empedocle	E	4	—
Avellino	Chianche	E	4	—
Id.	Grottolella	E	1	—
Id.	Lauro	E	1	—
Id.	Pietradefusi	E	1	—
Id.	Prata di Princip. Ultr	E	1	—
Id.	Rocbascerana	E	1	—
Id.	Tufo	E	1	—
Id.	Volturara Iripina	E	1	—
Bari delle Puglie	Gravina	E	2	—
Brindisi	Francavilla Fontana	E	—	1
Caltanissetta	S. Cataldo	E	1	—
Catania	Aci Catena	E	1	—
Id.	Acireale	E	1	—
Id.	Biancavilla	E	1	—
Id.	Giarre	E	1	—
Messina	Messina	E	4	—
Napoli	Albanova	E	1	—
Id.	Napoli	E	10	—
Id.	Pollena Trocchia	E	1	—
Id.	S. Giuseppe Vesuv.	E	3	—
Id.	S. Anastasia	E	1	—
Salerno	Eboli	E	1	—
Id.	Montecorvino Rovella	E	1	—
Id.	Pagani	E	2	—
Id.	S. Cipriano Picentino	E	1	—
Id.	S. Marzano sul Sarno	E	1	—
Id.	Scafati	E	3	—
			51	1
<i>Rabbia.</i>				
Cremona	Crema	Cn	—	1
Forlì	Cesena	Cn	—	1
Napoli	Arzano	Cn	—	1
Id.	Aversa	Cn	—	1
Id.	Cardito	Cn	—	1
Id.	Caserta	Cn	—	1
Id.	Napoli	Cn	—	6
Id.	S. Anastasia	Cn	—	1
Id.	Saviano	Cn	—	1
Siena (a)	Buonconvento	Cn	—	1
			—	15
<i>Rogna.</i>				
Aquila degli Abruzzi	Aquila	O	3	—
Bari delle Puglie	Gravina	O	1	—
Campobasso	Castel S. Vincenzo	O	1	—
Id.	Ururi	E	1	—
Macerata (a)	Visso	O	2	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
<i>Segue Rogna.</i>				
Perugia	Foligno	O	5	—
Rieti (a)	Borgocollegato	O	1	—
Id.	Leonessa	O	2	—
Roma	Canale	O	—	1
Id.	Civitavecchia	O	1	—
Id.	Cisterna	O	1	—
Id.	Formello	O	1	—
Id.	Lanuvio	O	1	—
Id.	Manziana	O	—	1
Id.	Roma	E	1	—
Id.	Id.	O	4	—
Id.	Tolfa	O	1	—
Salerno	Buccino	O	2	—
Viterbo	Ischia di Castro	O	1	—
Id.	Tarquinia	O	1	—
Id.	Tuscania	O	1	—
			31	2
<i>Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre.</i>				
Frosinone	S. Donato Val Comino	O	1	—
Roma	Campagnano	O	1	—
Id.	Ciciliano	O	1	—
Id.	Roma	O	3	—
			6	—
<i>Vaiuolo ovino.</i>				
Aquila degli Abruzzi	Massa d'Albe	O	1	—
Brindisi	Ostuni	O	1	—
Foggia (a)	S. Giovanni Rotondo	O	1	—
Taranto (a)	Manduria	O	1	—
Zara	Zara	O	5	—
			9	—
<i>Aborto epizootico.</i>				
Belluno	Sedico	B	—	1
Modena	Bastiglia	B	2	—
Id.	Campegalliano	B	5	1
Id.	Camposanto	B	2	—
Id.	Carpi	B	14	1
Id.	Castelfranco	B	7	—
Id.	Castelnuovo	B	1	2
Id.	Concordia	B	1	—
Id.	Finale nell'Emilia	B	2	—
Id.	Fiorano	B	—	1
Id.	Formigine	B	2	—
Id.	Guiglia	B	1	—
Id.	Maranello	B	4	—
Id.	Marano	B	—	1
Id.	Modena	B	17	2
Id.	Monfestino	B	1	—
Id.	Nonantola	B	12	1
Id.	Ravarino	B	8	2
Id.	S. Cesario	B	7	1
Id.	S. Felice	B	—	1

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
<i>Segue Aborto epizootico.</i>				
Modena	Savignano	B	2	—
Id.	Soliera	B	10	2
Id.	Spilamberto	B	1	1
Parma	Roccabianca	B	2	—
Reggio nell'Emilia	Casalgrande	B	—	1
Id.	Gattatico	B	4	—
Id.	Montecchio	B	2	—
Id.	Reggiolo	B	4	1
Id.	Rio Saliceto	B	—	1
Roma	Monterotondo	B	1	—
Rovigo	Occhiobello	B	1	—
			113	20
<i>Tubercolosi bovina</i>				
Avellino	Calitri	B	—	1
Bari delle Puglie	Andria	B	1	—
Id.	Terlizzi	B	1	—
			2	1
<i>Colera dei polli.</i>				
Macerata (a)	Urbisaglia	P	1	—
Roma	Roma	P	—	1
Rovigo	Ca' Emo	P	2	—
Id.	Pettorazza Grimani	P	1	—
Sassari	Osilo	P	1	—
Id.	Sorso	P	1	—
			6	1

RIEPILOGO.

MALATTIE	Numero delle Provincie	Numero dei Comuni	Numero delle località
	con casi di malattia		
Carbonchio ematico	16	47	50
Carbonchio sintomatico	4	4	5
Afta epizootica	45	471	1094
Malattie infettive dei suini	19	36	65
Morva	3	3	7
Farcino criptococcico	9	28	52
Rabbia	4	10	15
Rogna	9	20	33
Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre	2	4	6
Vaiuolo ovino	5	5	9
Aborto epizootico	6	31	133
Tubercolosi bovina	2	3	3
Colera dei polli	4	6	7

B bovina, Bf bufalina, O ovina, Cp caprina, S suina, E equina, P pollame, Cn canina.

(a) I dati si riferiscono alla settimana precedente.

CONCORSI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO

Concorso per esami a n. 198 posti di volontario aiutante delle cancellerie e segreterie giudiziarie.

IL GUARDASIGILLI

MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER LA GIUSTIZIA
E GLI AFFARI DI CULTO

Visto il R. decreto-legge 14 novembre 1926, n. 1935;
Visti i Regi decreti 11 novembre 1923, n. 2395, e 10 gennaio 1926, n. 46;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;
Visti i Regi decreti 3 gennaio 1926, n. 48, e 6 gennaio 1927, n. 27;
Vista la legge 16 agosto 1926, n. 1387, ed il R. decreto-legge 9 agosto 1929, n. 1457;

Poichè attualmente nel ruolo di gruppo C del personale degli aiutanti delle cancellerie e segreterie giudiziarie esistono 198 vacanze, indipendentemente dalle 330 esistenti, al 30 novembre 1926, nello stesso ruolo di gruppo C del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie;

Visto il R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290;

Decreta:

Art. 1.

E' bandito un concorso per esami a 198 posti di volontario aiutante delle cancellerie e segreterie giudiziarie.

Art. 2.

Gli aspiranti dovranno, non più tardi del 20 aprile 1930, e durante le ore di ufficio, presentare al procuratore del Re nella cui giurisdizione risiedono, la domanda di ammissione al concorso, su carta bollata da L. 3, diretta al Ministro per la giustizia e gli affari di culto, con l'esatta indicazione del domicilio e della residenza.

Art. 3.

La domanda di cui al precedente articolo deve essere corredata dei seguenti documenti:

- a) copia autentica ed integrale dell'atto di nascita;
- b) certificato di cittadinanza italiana;
- c) certificato di buona condotta rilasciato dal podestà del Comune nel quale l'aspirante risiede;
- d) certificato medico di sana costituzione fisica;
- e) ritratto in fotografia formato visita, con la firma dell'aspirante;
- f) certificato generale del casellario giudiziale;
- g) diploma di licenza di scuola media inferiore o altro dei corrispondenti diplomi ai termini del R. decreto 6 giugno 1923, n. 1054, oppure licenza da scuola complementare.

A detti titoli sono equiparati, per coloro che appartengono alle Provincie annesse con le leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778, le licenze conseguite in una scuola media dell'ex Impero austro-ungarico.

I documenti indicati alle lettere b), c), d) ed f) debbono essere di data non anteriore a tre mesi a quella del presente bando.

I documenti indicati alle lettere a) e b) debbono essere legalizzati dal presidente o dal cancelliere del Tribunale competente o dal pretore; quello indicato alla lettera f) deve essere legalizzato dal presidente del Tribunale; quello indicato alla lettera c) deve essere legalizzato dal prefetto competente; quello indicato alla lettera d) deve essere vidimato dal podestà e legalizzato dal prefetto competente, e la firma dell'aspirante nel documento indicato alla lettera e) deve essere vidimata da un Regio notaio e legalizzata dal presidente o dal cancelliere del Tribunale competente o dal pretore.

Le legalizzazioni non occorrono per i certificati rilasciati dal Governatore e dal cancelliere del Tribunale di Roma, e per quelli vidimati dal Governatore o da un Regio notaio di Roma;

h) documenti comprovanti, se del caso, che il concorrente:

- 1° sia insignito di medaglia al valor militare;
- 2° sia mutilato o invalido di guerra, ascritto alle prime sei categorie, giusta la tabella A annessa al R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491;

3° sia stato ferito in combattimento o sia mutilato o invalido di guerra ascritto alle due ultime categorie, di cui alla tabella indicata al precedente n. 2, ovvero alla 5^a e 10^a categoria della tabella A annessa al decreto Luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 873;

4° sia insignito di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra;

5° sia orfano di guerra o figlio di invalido di guerra;

6° abbia prestato servizio militare come combattente;

7° abbia prestato lodevole servizio, a qualunque titolo, per non meno di un anno nel Ministero della giustizia.

I documenti indicati nei sopraccennati numeri (1 a 7) debbono pervenire al Ministero non oltre il giorno antecedente a quello che sarà fissato per l'esame orale di ciascun candidato, ove non siano stati alligati all'istanza di ammissione al concorso.

Se l'aspirante sia affetto da imperfezioni fisiche, queste debbono essere esattamente specificate nel documento di cui alla lettera d).

Il Ministero può disporre che l'aspirante sia sottoposto a visita di uno o più medici all'uopo delegati per accertare se sia idoneo a coprire il posto al quale aspira.

Art. 4.

I documenti debbono essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo.

Saranno respinte le domande presentate oltre il termine stabilito dall'art. 2, ovvero sfornite di alcuno dei documenti prescritti.

I candidati che provino di essere impiegati di ruolo in servizio attivo in un'Amministrazione dello Stato, potranno esimersi dal presentare i documenti indicati all'art. 3 delle lettere b), c), f), salvo al Ministero il diritto di chiederne l'esibizione.

Art. 5.

Non saranno ammessi al concorso gli aspiranti i quali non abbiano compiuto gli anni 18 o abbiano superato i 25.

Coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18, saranno ammessi purchè alla data del presente bando non abbiano superato gli anni 30.

Gli invalidi di guerra ed i decorati al valore militare saranno ammessi, purchè alla data del presente bando non abbiano superato gli anni 39.

Non saranno ammessi neppure coloro che non abbiano conseguito i titoli necessari prima della scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande.

Art. 6.

Agli aspiranti ammessi al concorso sarà inviata una tessera personale di riconoscimento.

Il provvedimento che nega l'ammissione al concorso è definitivo.

Art. 7.

Il concorso avrà luogo in Roma nei locali che saranno indicati nella tessera di riconoscimento di cui all'articolo precedente il giorno 7 luglio 1930, e consisterà nello svolgimento di un tema di composizione italiana col quale gli aspiranti devono dare anche saggio di buona calligrafia.

Gli esami orali avranno luogo nei giorni ed ore che saranno indicati dalla Commissione esaminatrice e consisteranno in una prova complessiva sugli elementi di ordinamento giudiziario e sulle nozioni elementari dei principali servizi di cancelleria.

Gli aspiranti dovranno altresì sottoporsi ad un saggio pratico di scritturazione a macchina.

Art. 8.

Entro il limite massimo della metà dei posti messi a concorso saranno assunti coloro che abbiano partecipato alla guerra 1915-18, in qualità di combattenti ai sensi del 2° comma dell'art. 41 del R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290, e relative modificazioni, e che nel presente concorso conseguiranno l'idoneità.

Roma, addì 5 gennaio 1930 - Anno VIII

P. Il Ministro: MORELLI.

(1076)

ROSSI ENRICO, gerente

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato G. C.